

REGOLAMENTO (CE) N. 583/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1839/95 per quanto riguarda la contabilizzazione delle importazioni di granturco e di sorgo e le comunicazioni che devono essere effettuate dagli Stati membri interessati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, la Comunità si è impegnata, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, ad aprire dei contingenti a tariffa ridotta (in appresso denominati «contingenti «abatimento»»), al fine di assicurare l'importazione di due milioni di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna e di 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo. Le modalità d'applicazione dei contingenti «abatimento» sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽²⁾.
- (2) Per garantire la corretta esecuzione di detti contingenti, i quantitativi di granturco e di sorgo importati in Spagna ed in Portogallo sono contabilizzati dalla Commissione, su base annua, tenendo conto di tutte le importazioni effettivamente realizzate, comprese quelle di alcuni prodotti di sostituzione dei cereali che sono dedotte in misura proporzionale dai quantitativi globali da importare in Spagna.
- (3) Nel caso delle importazioni di granturco, il periodo di importazione per il Portogallo corrisponde attualmente alla campagna di commercializzazione mentre per la Spagna corrisponde all'anno civile. Per garantire la corretta gestione dei contingenti «abatimento» occorre prevedere periodi di importazione e di contabilizzazione identici per i due paesi, corrispondenti all'anno civile. Tuttavia, per evitare accavallamenti tra il vecchio e il nuovo periodo di contabilizzazione, è opportuno prevedere l'apertura di un contingente specifico per il Portogallo per il secondo semestre del 2007. A tal fine, il presente regio-

lamento deve potersi applicare a decorrere dal 1° luglio 2007.

- (4) Per garantire il rispetto degli impegni internazionali della Comunità occorre altresì prevedere un periodo complementare, al di là dell'anno civile, che consenta di soddisfare i suddetti impegni per ciascun anno civile di riferimento. Tale periodo complementare deve avere la stessa durata per la Spagna e per il Portogallo.
- (5) Nel 2002 sono state apportate alcune modifiche alla nomenclatura doganale con riguardo ad alcuni dei prodotti di sostituzione da contabilizzare nei contingenti «abatimento» in Spagna. I codici NC 2308 90 30 (residui di polpe di agrumi) e NC 2308 10 00 sono stati fusi. I prodotti interessati sono attualmente inclusi nel codice NC 2308 00 40. Occorre pertanto adeguare opportunamente l'elenco dei prodotti da contabilizzare nell'ambito dei contingenti «abatimento».
- (6) Inoltre, dopo l'istituzione del regime contingenziale, la Comunità ha accordato alcune concessioni commerciali specifiche per il granturco nel contesto di regimi preferenziali o non preferenziali. Queste nuove concessioni si applicano indipendentemente dai contingenti «abatimento». Si tratta attualmente delle concessioni accordate dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ⁽³⁾, dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra ⁽⁴⁾, approvato con decisione 2005/40/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾, dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra ⁽⁶⁾, approvato con decisione 2006/580/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, nonché dal regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi ⁽⁸⁾.

⁽³⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 26 del 28.1.2005, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 305/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 19).

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).